

FOGLIO INFORMATIVO DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE, ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DEL CLIENTE, NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO E RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI Non Consumatori

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.
Sede Legale: V. Gramsci, 7 – 10121 Torino Tel. 011.0828.1 Fax 011.0828.800
Sito internet: www.bancaintermobiliare.com
Capitale sociale € 156.757.116,49 i.v.
Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e P. IVA n. 02751170016
Codice azienda Bancaria n. 3043.7 Albo banche n. 5319
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Capogruppo del Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.a.
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari: cod 3043

Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede		
Codice consulente:	Nome:	Cognome:
Indirizzo:		
Telefono:	E-mail:	n° iscrizione albo:

CHE COSA È IL DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE

Deposito Titoli a custodia e/o amministrazione

È un servizio attraverso il quale la Banca custodisce e/o amministra per conto del cliente, titoli e strumenti finanziari cartacei e/o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di Fondi Comuni di Investimento, ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede su incarico espresso del cliente a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati. La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia ai sensi dell'art. 59 D.Lgs n. 58/1998

Esecuzione ordini per conto del cliente, negoziazione per conto proprio e ricezione e trasmissione ordini

Il servizio di Esecuzione di ordini per conto dei clienti consiste nell'esecuzione di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per conto della Clientela. La Banca opera in qualità di broker ed è remunerata con una commissione sul servizio fornito; il servizio di Negoziazione per conto proprio consiste nell'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari svolta professionalmente e nei confronti del pubblico dalla Banca che si pone in contropartita diretta con il Cliente, e in relazione a ordini dei clienti, (ivi incluse le controparti di mercato), movimentando il proprio portafoglio titoli; il servizio di Ricezione e trasmissione di ordini consiste nella ricezione da parte della Banca degli ordini di investimento/disinvestimento del Cliente al fine della loro esecuzione ovvero della trasmissione a un altro Intermediario per l'esecuzione.

Principali rischi connessi al servizio

I principali rischi sono legati alla variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese dei servizi) ove contrattualmente previsto.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Avvertenza: le condizioni economiche sotto riportate sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da banche corrispondenti, imposte o quant'altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente.

SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE (Custodia valori)	
Solo Titoli di Stato italiani	€ 0,00
Altri strumenti finanziari italiani	€ 0,00
Altri strumenti finanziari esteri	€ 0,00
I precedenti valori non sono cumulativi e si applicano per semestre solare o frazione. I Pronti Contro Termine ai fini del calcolo delle spese di Gestione e Amministrazione sono considerati "Altri strumenti finanziari Italia". Le condizioni non sono comprensive dell'imposta di bollo , che verrà applicata separatamente e sarà dovuta nella misura tempo per tempo in vigore.	
CONDIZIONI GENERALI	
Estratto conto titoli:	
- online	€ 0,00
- cartaceo	€ 2,00

Periodicità invio estratto conto titoli	Trimestrale (salvo diversa indicazione del Cliente)
Imposta di bollo	Vigente tempo per tempo
Ritenuta fiscale	Vigente tempo per tempo
Commissione per emissione dei biglietti assembleari	€ 0,00
Recupero spese per trasferimento strumenti finanziari ad altri intermediari*	€ 0,00
*oltre al recupero delle eventuali spese assicurative e di trasporto valori e degli importi da riconoscere a depositarie e corrispondenti italiane ed estere	
Compenso titoli*	€ 0,00
*oltre al recupero degli importi da riconoscere a depositarie e corrispondenti italiane ed estere	
Commissioni per operazioni relative alla cessione fra terzi di titoli "non quotati" mediante contratto tra le parti (commissione fissa per singola operazione)	€ 100,00
Eventi amministrativi - strumenti finanziari	
Accredito cedole e dividendi	€ 0,00
Rimborso titoli a scadenza	€ 0,00
Conversioni - costo per operazione	€ 0,00
Operazioni societarie - costo per operazione	€ 0,00
Valute	
Accredito cedole e dividendi	Data pagamento
Rimborso titoli a scadenza	Data pagamento
Conversioni	Data pagamento
Operazioni societarie	Data pagamento
NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI (tramite Consulente)	
Commissioni per la sottoscrizione di BOT in sede d'asta	
- con durata residua pari o inferiore a 80 giorni	0,03%
- con durata residua compresa tra 81 e 140 giorni	0,05%
- con durata residua compresa tra 141 e 270 giorni	0,10%
- con durata residua pari o superiore a 271 giorni	0,15%
Commissioni per operazioni di Pronti Contro Termine	
- PCT Italia	0,00
- PCT Estero	0,00
Commissioni per la negoziazione titoli sui mercati italiani	
- BOT non in fase d'asta	0,11% min. € 10,00
- Titoli di Stato italiani diversi da BOT e titoli di Stato esteri	0,21% min. € 10,00
- Obbligazioni italiane ed estere	0,35% min. € 10,00
- Azioni, diritti di opzione, Warrant, ETF	0,55% min. € 10,00
Spese fisse per operazione	€ 0,00
Commissioni per la negoziazione titoli sui mercati esteri	
- Titoli di Stato esteri	0,45% min. € 40,00
- Obbligazioni estere	0,45% min. € 40,00
- Azioni, diritti di opzione, Warrant, ETF	0,65% min. € 40,00
Spese fisse per operazione	€ 0,00
Commissione valutarie di intervento	0,15%
Commissioni per la negoziazione di strumenti finanziari derivati	
Contratti Futures, opzioni titoli e indici italiani	€ 39,70
Contratti su Minifib	€ 10,00
Contratti Futures, opzioni titoli merci e indici esteri	€ 39,70
Contratti Futures e opzioni su tassi	€ 39,70
Contratti Futures su valute	€ 39,70

Portabilità dei rapporti:

Si informa dell'esistenza di procedure – richieste dalla legge o introdotte in via di autoregolamentazione – che favoriscono la "portabilità" dei rapporti presso altro intermediario. Per maggiori informazioni è possibile consultare le apposite Guide disponibili in filiale o sul sito www.bancaintermobiliare.com

RECESSO E RECLAMI**Recesso dal contratto**

La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dai rapporti con il cliente, ancorché questi siano a tempo determinato.

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore o microimpresa la banca ha facoltà di recedere dai rapporti a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso scritto di almeno 2 mesi. Nel caso di rapporti a tempo determinato, la banca ha facoltà di recedere con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa.

Per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, per iscritto, un termine di almeno 1 giorno. Le eventuali spese addebitate periodicamente per l'erogazione dei servizi (per esempio: canoni; ecc.) sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo scioglimento del rapporto; se sono state pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate dalla banca in misura proporzionale.

Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese e senza spese di chiusura del conto. Il cliente ha facoltà di recedere dai rapporti con la banca in qualunque momento con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero dandone comunicazione scritta alla banca con un preavviso di 5 giorni lavorativi bancari e rimborsando alla stessa, entro un 1 giorno dalla data in cui il recesso è divenuto operante, tutto quanto eventualmente dovute per capitale, interessi, spese, commissioni, oneri tributari.

Il cliente, al verificarsi del recesso, è tenuto a restituire l'eventuale materiale di pertinenza della banca eventualmente in precedenza consegnato per l'utilizzo dei servizi (per esempio: moduli assegno non utilizzati; carte di debito; ecc.) e a costituire i fondi necessari per il pagamento delle eventuali disposizioni impartite alla banca e non ancora eseguite o addebitate (per esempio: bonifici ad esecuzione posticipata per richiesta del cliente; assegni emessi e non ancora presentati per l'incasso; prelievi con la carta di debito; utilizzo della carta di credito; ecc.).

Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei servizi successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione (per esempio: utilizzo dei moduli assegno dopo l'iscrizione del cliente in C.A.I. – Centrale di Allarme Interbancaria).

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Non oltre due mesi dalla comunicazione di estinzione o di recesso formalizzata dal cliente o dalla banca, allo scopo di consentire l'ordinato regolamento e conclusione dei rapporti eventualmente pendenti.

Nel caso di trasferimento dei servizi di pagamento del conto e contestuale chiusura dello stesso, richiesta ai sensi dell'art.2 della legge n.33/2015, la banca trasferente ha 12 giorni, dalla data di decorrenza indicata dal cliente, per concludere le operazioni di chiusura

Ai sensi della Direttiva 2014/92/UE - richiamata dal suddetto Decreto - la banca è obbligata a rispettare la data indicata dal cliente solo se non vi siano obblighi pendenti sul conto e siano state completate le operazioni di trasferimento delle informazioni necessarie.

Reclami

1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi, il Cliente può presentare un reclamo.

Si definisce "reclamo" l'espressione di insoddisfazione presentata in forma scritta da una persona fisica o giuridica (cliente o ex cliente) in relazione ad una condotta attiva od omissiva della Banca, che ha determinato un danno anche non economico o una violazione di diritti.

2. I reclami possono essere afferenti: (i) a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, deposito a risparmio, finanziamenti ecc.); (ii) a servizi di investimento (definiti dall'art. 1, comma 5° D.Lgs. 28/2/98 n. 58) quando hanno ad oggetto strumenti finanziari; (iii) al comportamento tenuto dalla Banca, dai suoi dipendenti o collaboratori in materia di intermediazione assicurativa (Provvedimento IVASS del 3.5.2016, n. 46).

L'appartenenza alle tre diverse categorie comporta un diverso processo di gestione, con termini di risposta differenti nonché modalità e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall'Ufficio Reclami.

3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l'indicazione dei rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati.

4. Il reclamo va inviato alla banca in uno dei seguenti modi:

- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a: Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni spa Funzione Consulenza Legale e Contenzioso Via Gramsci, 7 10121 Torino
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: reclami@bancaintermobiliare.com
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: bim@postacert.cedacri.it
- fax da inviare al numero 011/0828807
- consegna diretta del reclamo alla filiale della banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.

5. La Banca provvederà in ogni caso a fornire adeguato riscontro al cliente.

Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari ed i servizi di pagamento

1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.
3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

Reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento

1. La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.
2. Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione delle controversie insorte con la Banca relativamente alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del T.U.F., incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013.

Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila.

Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al primo paragrafo del punto 2 e quelli che non hanno natura patrimoniale.

Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.

Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

- a) non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- b) è stato preventivamente presentato reclamo alla Banca al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che la Banca abbia comunicato le proprie determinazioni e deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Banca ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente.

Le informazioni necessarie per sapere come rivolgersi all'ACF e per l'ambito della sua competenza sono reperibili presso il sito www.acf.consob.it, oppure presso le Agenzie della Banca.

3. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
4. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.
5. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
6. Il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

LEGENDA	
Deposito Titoli con solo Titoli di Stato Italiani	Il deposito, oltre ai BOT, può contenere BTP, CCT, CTZ, e altri titoli di Stato similari.
Deposito titoli con solo/anche altri strumenti Finanziari (italiani e/o esteri)	Il deposito contiene (anche) altri titoli diversi dai Titoli di Stato; quindi, Azioni quotate, non quotate, Obbligazioni, Strumenti derivati, Fondi e Sicav ecc.
Dividendi	Utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'art.53. Il regime di tassazione degli utili da partecipazione e dei proventi equiparati prevede un trattamento fiscale differenziato a seconda della tipologia del percettore. Dlgs n.344/2003.
Spese accredito dividendi-cedole	Commissioni per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi
Recupero spese per trasferimento Titoli ad altri intermediari	Se presenti, gli eventuali oneri possono essere reclamati esclusivamente in misura pari alle effettive "spese vive" sostenute per l'operazione di trasferimento.
Spese estinzione dossier	Sono le spese relative all' effettiva chiusura del deposito
Spese rimborso titoli estratti o scaduti	Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza
Strumenti Finanziari	Per strumento finanziario si intende qualsiasi titolo o valore mobiliare quali ad esempio: obbligazioni, azioni, quote di fondi, azioni di SICAV, certificates, warrant, covered warrant, opzioni, diritti, futures. La definizione puntuale è riscontrabile al comma 2 dell'art. 1 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (DLgs 58/1998 e succ. aggiornamenti).